

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI UDINE	<i>Commissione LL.PP. 2021-2025</i> VERBALE RIUNIONE 9.mag.2022	Rev.00	
		Data emissione	
		Pag. 1 di 6	

Il giorno 9.mag.2022, alle ore 18:00, si è riunita in modalità sincrona a distanza la Commissione Consultiva dei LL.PP. per esaminare i seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

- 1.- Presentazione Commissione Consultiva LL.PP. in carica 2021-2025;
- 2.- Aumento costi di approvvigionamento materie prime. Quadro normativo;
- 3.- Modifiche dei contratti che comprendono clausole di revisione prezzi,
D.L. 27.01.2022 n. 4 convertito con Legge 28.03.2022 n. 25
- 4.- Varie ed eventuali.

Ricognizione dei presenti.

Referente del Consiglio ing. Claudio DEGANO		
Componenti della Commissione	presenti	assenti
SINISI ing. Tommaso - Coordinatore	X	
BROSOLO ing. Raniero	X	
BUZZOLO ing. Federico	X	
COCETTA ing. Andrea		X
DE MARCHI ing. Marcello	X	
FRAGASSO ing. Marta		X
GUARAN ing. Gianpaolo	X	
LENA ing. Paolo	X	
MANSUTTI ing. Adriano	X	
PESAMOSCA ing. Renato	X	
PORTELLI ing. Marco		X
PROSCIA ing. Giampaolo		X
RAINIS ing. Giovanni	X	

1.- Presentazione Commissione Consultiva LL.PP. in carica 2021-2025.

Con la riunione odierna hanno inizio i lavori della Commissione Consultiva dei LL.PP. che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale consiliatura.

Esaminate le autocandidature pervenute, lo scrivente Coordinatore ha stilato l'elenco dei componenti, come sopra evidenziato, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio che si è espresso favorevolmente nella seduta del 18.03.2022.

Si precisa in proposito che sono, in buona parte, confermati i nominativi in carica nella passata gestione, tranne che quelli degli ingegneri CAPELLARI Mario e GENTILLI Giulio, ai quali va il ringraziamento per l'impegno e la partecipazione a suo tempo forniti.

Per la prima volta, faranno parte della Commissione gli ingegneri LENA Paolo e BUZZOLO Federico, ai quali vengono rivolti i migliori auspici di buon lavoro.

Va altresì segnalata, non ultima, la designazione dell'ing. DEGANO Claudio, Referente del Consiglio in seno alla Commissione nonché funzionario di vertice della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio presso la Regione FVG, con provata esperienza nel campo delle opere pubbliche.

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI UDINE	<i>Commissione LL.PP. 2021-2025</i> VERBALE RIUNIONE 9.mag.2022	Rev.00	
		Data emissione	
		Pag. 2 di 6	

E' altresì presente, in qualità di gradito ospite, l'ing. Lorenzo RERECICH, Dirigente dell'Area Tecnica e Servizi presso l'ATER di Udine.

A tutti i convenuti il Coordinatore augura un buon lavoro.

2.- Aumento costi di approvvigionamento materie prime. Quadro normativo

Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, la **Legge 23.07.2021, n. 106** "Conversione in legge, con modificazioni, del **D.L. 25.05.2021, n. 73 (c.d. sostegni-bis), all'art.1 - septies** (G.U. n.176 dd. 24.07.2021), ha fissato regole di compensazione per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25.07.2021.

In applicazione della predetta norma, il **MIMS con DM 11.11.2021 (GU n.279 del 23.11.2021)** ha rilevato le variazioni percentuali, **in aumento o in diminuzione, superiori all'8%** verificatesi nel 1° semestre 2021 relativamente a prezzi singolari accertati fra i materiali da costruzione più significativi.

Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, le **istanze di compensazione andavano presentate alla S.A. entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del citato DM sulla G.U. quindi dal 23.11.2021.**

Per detti materiali, si è potuto procedere a compensazioni, in aumento o in diminuzione:

- nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 dell'art.1 - septies, cui si rinvia per approfondimenti;
- in deroga sia all'art.133, commi 4, 5, 6 e 6bis, del Codice 163/2006 sia all'art. 106, comma 1 lett.a), del Codice 50/2016;
- deducendo eventuali compensazioni già riconosciute o liquidate in relazione al 1° semestre 2021.
- facendo fronte con impegno di risorse, a prescindere dalla rispettiva fonte, secondo le modalità riportate nei commi 6 ÷ 9 del medesimo art. 1 - septies, a pre.

Alla data odierna si è in attesa di pubblicazione in G.U. dei seguenti decreti del MIMS:

- DM 04.04.2022 – Rilevamento variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8% verificatesi nel 2° semestre 2021;
- DM 05 04 2022 – Modalità di utilizzo del fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione

Con la pubblicazione di tale ultimo Decreto diventerà operativa sul sito del Ministero stesso la nuova piattaforma informatica **compensazioneprezzi.mit.gov.it** per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre 2021. Si potrà accedere alla piattaforma previa registrazione e acquisizione delle credenziali.

Secondo i termini fissati dalla norma, **l'appaltatore**, a partire dalle ore 12:00 della data di pubblicazione sulla G.U. ed entro la scadenza dei successivi 15 gg, potrà presentare la richiesta di compensazione alla stazione appaltante di riferimento, la quale, in caso di insufficienza di

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI UDINE	<i>Commissione LL.PP. 2021-2025</i> VERBALE RIUNIONE 9.mag.2022	Rev.00	
		Data emissione	
		Pag. 3 di 6	

risorse proprie, inoltrerà alla citata piattaforma l'istanza di accesso al Fondo entro 45 gg dalla predetta data di pubblicazione a mezzo dell'apposita piattaforma online.

* * *

In materia di compensazioni, la Regione Friuli Venezia Giulia ha svolto un ruolo complementare a quello statale mettendo a disposizione risorse e fissando criteri per il soddisfacimento di dette necessità

Difatti, per i contratti in essere finanziati totalmente, o parzialmente, con fondi della Regione Friuli Venezia Giulia, la LR 06.08.2021 n.13 della Regione FVG - pubblicata sul S.O. n.28 dd. 11.08.2021 del BUR - all'art.5 commi 17 ÷ 20 ha definito le procedure di accesso ad appositi finanziamenti per far fronte ai ben noti maggiori oneri.

Nello specifico, sono state stanziare risorse e fissati termini e condizioni per consentire all'Amministrazione regionale di concedere, limitatamente all'anno 2021, finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime.

Inoltre, con D.Reg. n.4880/22.11.2021, sono stati definiti: requisiti, parametri, modalità, termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della citata legge regionale.

A detto provvedimento facevano riferimento le procedure di accesso ai fondi regionali per domande da presentarsi entro la scadenza del 21.12.2021 relative a lavorazioni contabilizzate entro il 21.11.2021.

Va peraltro precisato che, per esaurimento delle risorse disponibili, non tutte le richieste sono state evase. Tuttavia, per queste ultime, potrebbe presentarsi una nuova possibilità con la legge di bilancio che sarà varata entro la prossima estate.

Al di fuori di questa ipotesi residuale, peraltro ancora in attesa di conferma, non sembra che l'Amm.ne Regionale abbia in programma analoghe iniziative in materia di maggiori compensi.

3.- Modifiche dei contratti che comprendono clausole di revisione prezzi.

D.L. 27.01.2022 n. 4 convertito con Legge 28.03.2022 n. 25

Nel corrente anno, per fronteggiare il persistente, ed eccezionale, aumento dei prezzi di taluni materiali da costruzione, spesso all'origine di offerte non congrue, inadeguate o, ancor più, di gare deserte, il legislatore ha inteso varare una nuova disciplina in tema di revisione e aggiornamento dei prezzi nei contratti pubblici da applicarsi nelle procedure di scelta del contraente in cui diviene obbligatorio l'inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi.

Le nuove disposizioni, con periodo di vigenza 27.01.2022/31.12.2023, sono contenute nel D.L. 27.01.2022 n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-Ter), convertito con Legge 28.03.2022 n. 25.

La disciplina prevista nell'art. 29 trova, difatti, applicazione nelle procedure di gara i cui bandi/avvisi o lettere di invito sono stati pubblicati o trasmessi successivamente all'entrata in vigore del citato Decreto.

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI UDINE	<i>Commissione LL.PP. 2021-2025</i> VERBALE RIUNIONE 9.mag.2022	Rev.00	
		Data emissione	
		Pag. 4 di 6	

Nello specifico sono previste le principali testuali disposizioni qui di seguito richiamate:

“ ”

art. 29, comma 1

- lett.a) - è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo*, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a);

* **D.Lgs. 50/2016 - art.106, comma 1.** Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a.- **(I° periodo)** Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

(II°) Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

(III°) Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;

(IV°) Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (ndr. ora 5%) rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

- lett. b) - per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo* (vedi sopra), del D.Lgs. n. 50 del 2016, **le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo.**

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dello stesso art.29.

“ ”

È dunque espressamente previsto che, in deroga all'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, tale nuovo meccanismo prevede che le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione non verranno valutate per l'eccedenza del 10% rispetto al prezzo originario rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta di offerta, bensì rispetto all'eccedenza del 5%.

Come pure, anche l'eccedenza dell'8% prevista dal DL 73/2021, testo coordinato art. 1 septies, viene cassata dal presente provvedimento.

Difatti la norma vigente indica che, per i contratti di lavori pubblici le stazioni appaltanti dovranno considerare solo le variazioni di prezzo dei singoli materiali in aumento o in diminuzione che superino il 5% a carico dell'appaltatore rispetto al prezzo originario: dette compensazioni saranno riconosciute, limitatamente alla parte eccedente il 5%, prendendo a riferimento le lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi antecedenti al Decreto del MIMS di cui all'art.29, comma 2 secondo periodo, del DL n.4/2022, che così recita:

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI UDINE	<i>Commissione LL.PP. 2021-2025</i> VERBALE RIUNIONE 9.mag.2022	Rev.00	
		Data emissione	
		Pag. 5 di 6	

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, saranno stabilite le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

Come già riferito, la compensazione sarà riconosciuta nella misura massima dell'80% di tale eccedenza.

Inoltre, secondo quanto previsto dai commi 4 e segg. del citato art.29, va altresì precisato che:

- 1.- L'appaltatore, a pena di decadenza, avrà l'obbligo di inoltrare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del citato decreto del MIMS.
- 2.- Il Direttore dei Lavori verificherà l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e, da quest'ultimo, provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova, relativamente alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.
- 3.- Il Direttore dei Lavori verificherà altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma.
Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa a una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
Ove, invece, sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
- 4.- Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
- 5.- La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
- 6.- Il calcolo della compensazione dei singoli prezzi è riportato come esempio nella Circolare del MIMS in data 25.11.2021.

Con riferimento ai contratti di lavori, ai fini del riconoscimento della compensazione, il Decreto Sostegni-Ter all'art. 29 comma 7 prevede che le stazioni appaltanti potranno utilizzare:

- a) le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento in misura non inferiore all'1% del totale dell'importo dei lavori, somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI UDINE	<i>Commissione LL.PP. 2021-2025</i> VERBALE RIUNIONE 9.mag.2022	Rev.00	
		Data emissione	
		Pag. 6 di 6	

- b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa;
- c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione;
- d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

4.- Varie ed eventuali

L'ing. Degano ha proposto di assumere iniziative di concerto fra le Commissioni LL.PP. e Parcelle per organizzare un seminario avente ad oggetto la corretta compilazione del preventivo di spesa da porre a base di gara per l'affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura.

Il Coordinatore ha preso atto della proposta e ha assicurato di avviare utili iniziative finalizzate a tale scopo.

* * *

Concluso l'esame degli argomenti alle ore 19:30 circa, la riunione viene aggiornata a data da destinarsi.